

Sostituire il serbatoio GPL: addio al nulla osta



Semplificare le procedure secondo i principi di libera concorrenza, ma sempre nel rispetto della salvaguardia della sicurezza e della circolazione stradale: è su questo principio che si basa la nuova circolare n. 24975-DIV3-C del 9 novembre 2016 dedicata alla sostituzione del serbatoio GPL per veicoli omologati bifuel o monofuel. Ne parliamo con l'Architetto Vitelli

di Francesca Sirimarco

La conversione di un veicolo con alimentazione a benzina verso l'alimentazione a GPL è ancora frequente, sia come alternativa ai costi elevati dei carburanti tradizionali sia per i vantaggi in termini di incentivi, che periodicamente vengono accordati a chi sceglie il Gas Petrolio Liquefatto, e per la possibilità di circolare laddove i veicoli con alimentazione a benzina o diesel non possono. Una volta montato l'impianto GPL, il veicolo viene sottoposto a un collaudo volto a verificare la regolare esecuzione dell'impianto in modo da autorizzarne la messa in circolazione. Tale controllo tecnico

viene effettuato presso gli uffici della Motorizzazione Civile Provinciale di competenza, cioè nella provincia dove ha sede l'officina che ha realizzato l'installazione. L'impianto viene annotato sulla carta di circolazione, che l'utente finale deve esibire ogni qual volta venga richiesto. L'impianto a GPL di per sé non richiede una particolare manutenzione, anche se è consigliabile un controllo ogni 25.000 km. Ogni 10 anni, invece, bisogna effettuare la sostituzione completa del serbatoio e, eventualmente, del gruppo valvolare, come prescrive la legge. Anche questo intervento richiede l'aggiornamento della carta di circolazione a seguito di visita



Ogni 10 anni va effettuata la sostituzione completa del serbatoio come prescrive la legge. Intervento che richiede l'aggiornamento della carta di circolazione a seguito di visita e prova presso la Motorizzazione e che viene registrato sui documenti dell'auto, da esibire durante eventuali controlli

e prova presso la Motorizzazione e viene registrato sui documenti dell'auto, da esibire durante eventuali controlli. Proprio in fatto di sostituzione periodica del serbatoio GPL per veicoli omologati fin dall'origine bifuel o monofuel, di recente la Motorizzazione ha emanato una nuova circolare, con Protocollo n. 24975-DIV3-C, con l'obiettivo di semplificare ulteriormente la procedura secondo i principi di libera concorrenza, ma sempre nel rispetto della salvaguardia della sicurezza e della circolazione stradale. Tale circolare, oltre alle istruzioni sulla sostituzione dei serbatoi GPL nei veicoli omologati bifuel o monofuel, fornisce anche la relativa modulistica per la dichiarazione dell'installatore, necessaria per l'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo. Con l'Architetto Maurizio Vitelli, Direttore generale della Motorizzazione civile, entriamo nel merito di questa nuova circolare per comprendere meglio quali sono le principali novità tecniche e i vantaggi per l'aftermarket.

Architetto, cominciamo dall'ABC: sulla base di quale normativa devono essere omologati i veicoli nativi GPL?

L'omologazione dei veicoli "nativi GPL" avviene secondo le prescrizioni delineate dal Regolamento UNECE 67/01, il quale attiene proprio ai componenti specifici dei veicoli a

motore che utilizzano gas di petrolio liquefatti, appunto GPL, per il sistema di propulsione e alla loro relativa installazione sui veicoli. Allo stesso Regolamento sono ricondotte le omologazioni nazionali dei componenti specifici dei sistemi per la trasformazione GPL in aftermarket.

In riferimento al serbatoio, invece, cosa prevede la normativa?

In questo caso, per l'omologazione di ogni sin-

golo tipo di serbatoio lo stesso Regolamento prevede che debbano essere indicati - attraverso la propria omologazione - anche gli accessori fissati al serbatoio. Nello specifico ci si riferisce alla valvola di arresto del gas all'80 per cento, all'indicatore di livello, alla valvola di sovrappressione o di scarico. Ma questo vale anche per l'isolatore di alimentazione per proteggere gli attuatori, per l'eventuale pompa del GPL, per l'eventuale pompa interna per carburante GPL, per l'eventuale valvola di non





ritorno e per il dispositivo di sovrappressione. Insomma, per tutti gli accessori del serbatoio, accessori che, tra l'altro, possono anche essere inglobati in unica multivalvola, la cui omologazione è riportata in quella del serbatoio. Bisogna tener presente che nell'omologazione di un tipo di serbatoio possono essere indicate più multivalvole.

Quali sono le condizioni che deve soddisfare un serbatoio GPL perché possa essere sostitutivo di quello originario, cioè installato fin dall'origine, senza aver bisogno di nulla osta da parte del costruttore del veicolo?

Perché un serbatoio GPL possa essere sostitutivo di quello originario, senza necessità di nulla osta da parte del costruttore del veicolo, deve soddisfare alcune condizioni. Innanzitutto, deve essere omologato in base al Regolamento R 67/01, a cui si è già fatto riferimento. Tale requisito è riscontrabile dalla marcatura del serbatoio. Inoltre, non deve differire dal serbatoio originario né per forma né per capacità (è tollerata una differenza più o meno del 10%) né tantomeno per spessori e dimensioni geometriche, requisiti indicati nell'attestato dell'installatore. In questo modo è possibile utilizzare lo stesso sistema di fissaggio al veicolo e i medesimi punti di ancoraggio alla struttura del veico-

lo. Infine, gli accessori fissati al serbatoio originario vanno sostituiti solo con altri del tipo indicati nell'omologazione del serbatoio di sostituzione.

La sostituzione di un serbatoio GPL implica l'aggiornamento della carta di circolazione. Qual è la prassi da seguire?

Alla domanda di aggiornamento della carta di circolazione, come previsto dall'art. 78 del Codice della strada, occorre allegare la dichiarazione dell'installatore e la copia in carta semplice dell'appendice allegato 2B, R 67/01 riportata nel fascicolo di omologazione del serbatoio, così da poter effettuare il riscontro degli estremi di omologazione degli accessori fissati al serbatoio. Naturalmente, in sede di visita e prova dovrà risultare la corrispondenza con il contenuto della dichia-

razione dell'allestitore nei limiti di quanto desumibile durante i controlli visivi.

Qual era l'iter prima di questa nuova circolare?

Le disposizioni della circolare 24975-DIV3-C sostanzialmente modificano ed integrano quelle contenute nelle precedenti circolari, tra le quali la n. 16766 del 2013, in materia di sostituzione di elementi di sistemi di trasformazione a GPL o CNG. In sostanza, era previsto che il serbatoio, ed eventualmente il relativo gruppo valvolare, poteva essere sostituito con altro omologato, previo nulla osta, anche se non rientrava nel fascicolo di omologazione del veicolo. Nel caso in cui su un veicolo in circolazione veniva sostituito un dispositivo del sistema in alternativa previsto dal costruttore, e comunque compreso

nel fascicolo di omologazione aggiornato, il veicolo poteva essere presentato a visita e prova presso gli UMC di competenza, previa esibizione di nulla osta del costruttore. Nel nulla osta dovevano essere indicate le condizioni alle quali era subordinata la trasformazione. In caso di richieste di sostituzione di elementi o dispositivi del sistema a gas non in conformità con il fascicolo di omologazione aggiornato, le istanze non potevano essere prese in considerazione. Sono intuibili le criti-

cità di tale procedura in termini di tempi e costi per ottenere il nulla osta, come il rischio di non reperibilità del ricambio originale dopo 10 anni o la difficoltà di reperire i documenti di omologazione per riscontrare l'uguaglianza tra il vecchio e il nuovo serbatoio.

Cosa cambia per gli installatori?

Una forte semplificazione. L'installatore verifica il tipo di serbatoio montato dall'origine e la relativa multivalvola. Individua un nuo-

vo serbatoio che abbia le caratteristiche indicate nella nuova circolare, verifica se è necessario sostituire anche gli accessori del serbatoio in base a quanto indicato nel fascicolo di omologazione del serbatoio stesso, effettua la sostituzione ed emette la dichiarazione dei lavori.

Concludiamo tornando al principio della libera concorrenza, a cui fa riferimento la circolare. Quali sono i vantaggi per l'aftermarket?

I vantaggi derivano dalla circostanza che il consumatore non è più vincolato a scegliere il serbatoio di ricambio originale, ma può scegliere un qualsiasi altro serbatoio, purché sia omologato e soddisfi le prescrizioni della circolare senza necessità di richiedere il nulla osta al costruttore del veicolo. In sostanza, il serbatoio è considerato alla stregua di qualsiasi altro ricambio omologato. ■

Alla domanda di aggiornamento della carta di circolazione occorre allegare la dichiarazione dell'installatore e la copia in carta semplice dell'appendice allegato 2B, R 67/01 riportata nel fascicolo di omologazione del serbatoio, così da poter effettuare il riscontro degli estremi di omologazione degli accessori fissati al serbatoio

Perché un serbatoio GPL possa essere sostitutivo di quello originario, senza necessità di nulla osta da parte del costruttore del veicolo, deve essere omologato in base al Regolamento R 67/01 e non deve differire dal serbatoio originario né per forma né per capacità né tantomeno per spessori e dimensioni geometriche, requisiti indicati nell'attestato dell'installatore